



Ammortizzatori sociali: le novità del Decreto Sostegni bis

Massimo Brisciani

Il ***Decreto Sostegni bis*** (DL 73/2021) ha introdotto due nuovi strumenti di integrazione salariale per le **aziende industriali**, per le quali il 30 giugno scade la possibilità di ricorrere all'ammortizzatore sociale con causale COVID-19.



1) *derogatorio* - Cassa Integrazione Straordinaria in deroga (art. 40, c. 1, DL 73/2021)



2) *agevolato* - Cassa Integrazione Ordinaria «*low cost*» (art. 40, c. 3, DL 73/2021)

Art. 40, c. 1, DL 73/2021 – Cassa Integrazione Straordinaria in deroga

- per i datori di lavoro del **settore Industria** destinatari della CIGS che nel primo semestre 2021 abbiano subito un **calo di fatturato del 50%** rispetto al primo semestre 2019
- per una **durata massima di 26 settimane**, comprese tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021
- concessa **previo accordo sindacale** di riduzione dell'attività lavorativa finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali

Non è prevista alcuna proroga del divieto di licenziamento per i datori di lavoro che ricorrano a questo ammortizzatore sociale derogatorio

Art. 40, c. 1, DL 73/2021 – Cassa Straordinaria in deroga

Tre aspetti fondamentali:

1. misura massima della riduzione dell'orario di lavoro: **80% dell'orario giornaliero/settimanale/mensile**, fino al 90% per il singolo lavoratore;
2. integrazione salariale: **70% della retribuzione globale perduta**, senza limitazione di massimale;
3. contributo addizionale: **non dovuto**.

Ai datori di lavoro che ricorrano a questo ammortizzatore sociale è preclusa la sospensione a zero ore dei lavoratori.

Art. 40, c. 1, DL 73/2021 – Cassa Straordinaria in deroga

È prevista una **riduzione del trattamento** di integrazione salariale in corrispondenza di eventuali aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Art. 40, c. 3, DL 73/2021 – Cassa Integrazione Ordinaria «low cost»

- per i datori di lavoro del **settore Industria** destinatari della CIGO
- presentazione della domanda secondo la **procedura ordinaria** ai sensi degli artt. 11 e 21 D.Lgs 148/2015
- per periodi compresi tra il **1° luglio e il 31 dicembre 2021**
- **esonero dal versamento del contributo addizionale** di cui all'art. 5 D.Lgs 148/2015

Art. 40, c. 4, DL 73/2021 – Cassa Integrazione Ordinaria «low cost»

Per i datori di lavoro che ricorrano a questo ammortizzatore sociale agevolato, è previsto il **divieto di licenziamento** (individuale e collettivo) per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

Art. 14 D.Lgs 148/2015 – Contratto di espansione

- è rivolto alle imprese che intendano avviare modifiche organizzative e produttive per l'innovazione tecnologica
- richiede un accordo sindacale stipulato in sede governativa
- prevede:
 1. Accompagnamento agevolato alla pensione dei lavoratori anziani fino a 60 mesi
 2. Assunzione di nuovi lavoratori (senza vincolo di rapporto numerico con i lavoratori in uscita)
 3. Programma di formazione e riqualificazione delle competenze
 4. (eventuale) ricorso alla CIGS per un massimo di 18 mesi

Art. 39 DL 73/2021 – Contratto di espansione

Esclusivamente per l'anno 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico per il ricorso allo strumento del contratto di espansione, inizialmente previsto pari a 1.000 unità e diminuito a 500 unità dal DL 41/2021 conv. in L. 69/2021, è stato ulteriormente ridotto a 100 unità dal DL 73/2021.

La soglia minima di 100 unità, prevista per la fruizione delle agevolazioni al pensionamento dei lavoratori nel quadro di piani di riorganizzazione o ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, può essere raggiunta complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.